

OBBLIGO DI TRASPARENZA SUL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI **Informazioni all'utenza ai sensi della Delibera ARERA n° 444/2019**

Pagina aggiornata al 29 luglio 2021

Questa pagina raggruppa tutte le informazioni disponibili sul servizio di gestione dei rifiuti secondo le indicazioni della Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif.

Alcune informazioni sono reperibili attraverso collegamenti ad altri siti diversi da quello istituzionale del Comune di Ruvo di Puglia. Il Comune non è responsabile dei loro contenuti eventualmente non aggiornati.

IL GESTORE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI

La gestione del servizio dei rifiuti è affidata dal Comune di Ruvo di Puglia alla società **SANB S.p.A.** con sede in Corato alla Strada Esterna Mangilli a.c.

Le informazioni relative a:

- modalità di erogazione del servizio di gestione dei rifiuti,
- calendario e gli orari di raccolta dei rifiuti "porta a porta",
- orari di apertura del centro di raccolta,
- istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti,
- calendario e orari del servizio spazzamento e lavaggio strade
- percentuale di raccolta differenziata conseguita dal nostro Comune negli ultimi tre anni

sono disponibili sul sito della società **SANB S.p.A.** www.sanbspa.it

le richieste di informazioni e/o segnalazioni di eventuali disservizi relativi alla raccolta dei rifiuti e al servizio di spazzamento e lavaggio delle strade possono essere presentate alla società **SANB S.p.A.** a mezzo mail all'indirizzo info@sanb.it o telefonicamente ai numeri:
- **080.6190414 / 3938434995.**

IL GESTORE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLE TARIFFE **ED AI RAPPORTI CON GLI UTENTI**

Le attività relative a:

- gestione delle tariffe,
- rapporti con gli utenti

sono svolte dal **SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI RUVO DI PUGLIA**, con sede in **Vico Don Milani (c/o ex Pretura)**.

I recapiti degli addetti al servizio sono i seguenti:

Fedora Giandonato

Telefono: 080 - 9507219

e-mail: tributi@comune.ruvodipuglia.ba.it
fedora.giandonato@comune.ruvodipuglia.ba.it

Antonio Lobosco

Telefono: **080 - 9507220**

e-mail: antonio.lobosco@comune.ruvodipuglia.ba.it

Rosa Pinto

Telefono: **080- 9507210**

e-mail: rosa.pinto@comune.ruvodipuglia.ba.it

Il Funzionario Responsabile della Tassa sui Rifiuti è la Direttrice dell'Area Risorse Economiche e Bilancio **Dott.ssa Rosaria De Tommaso**.

Telefono: **080 – 9507213**

e-mail: rosaria.detommaso@comune.ruvodipuglia.ba.it

PEC: coordinatore.areafinanziaria@pec.comune.ruvodipuglia.ba.it

INFORMAZIONI GENERALI SULLA TASSA **COS'E' LA TARI E CHI E' TENUTO AL PAGAMENTO**

Dal 1° gennaio 2014 è stata istituita la Tassa sui Rifiuti, comunemente conosciuta con l'acronimo TARI, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 147/2013.

La tassa richiesta ai contribuenti, è destinata a finanziare integralmente tutti i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati. Il servizio comprende lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il riciclo, il riutilizzo, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.

La tariffa viene commisurata in base alle quantità e qualità medie di rifiuti prodotti, alla superficie degli immobili e in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta. Tutti i criteri necessari a determinare la tariffa sono contenuti nel D.P.R. 158/1999 ad oggetto: *“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.”*

La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso e suscettibili di produrre rifiuti urbani.

In un immobile anche la sola presenza di arredo oppure anche la sola attivazione di servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

La superficie assoggettabile al tributo è la superficie calpestabile degli immobili.

Sono escluse dal pagamento della TARI le aree scoperte pertinenziali a locali tassabili, e le aree comuni condominiali (di cui all'art. 1117 del codice civile) non detenute o occupate in via esclusiva. Per variazioni, cessazioni o nuove iscrizioni, gli utenti devono presentare le relative dichiarazioni.

GLI ATTI DI COMPETENZA DEL COMUNE

Il Comune adotta ed approva i seguenti atti:

- il Regolamento per la disciplina della TARI
- la Delibera di approvazione delle tariffe TARI
- la Delibera di approvazione del numero delle rate e le relative scadenze

Tutte le delibere relative alle tariffe TARI ed i Regolamenti per la disciplina della TARI sono consultabili sul sito del Comune di Ruvo di Puglia ed anche sul sito del MEF - Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it

LA TARIFFA

Annualmente il Consiglio Comunale delibera le tariffe per ogni singola categoria d'utenza.

La tariffa è composta da una **Quota Fissa (QF)** che serve a coprire i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi amministrativi dell'accertamento e riscossione, il costo del personale, altri costi stabili, e da una **Quota Variabile (QV)** che serve a coprire i costi di raccolta e trasporto, trattamento e smaltimento, raccolta differenziata.

In base al costo del servizio che viene quantificato dal Piano Finanziario (**PEF**), le tariffe sono calcolate applicando una serie di "coefficienti" contenuti nel citato D.P.R. 158/1999 e sono articolate per fasce di **Utenza Domestica** (*abitazioni, soffitte, cantine, box*) e **Utenze non Domestica** (*negozi, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali, uffici, ecc.*).

Tariffe per le Utenze domestiche

Per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche, si tiene conto della superficie degli immobili e del numero dei componenti del nucleo familiare del l'intestatario della tassa. La quota che si applica alla superficie degli immobili occupati dai componenti del nucleo familiare è chiamata "Quota Fissa" (QF). La "Quota Variabile" (QV) invece, è calcolata in rapporto alla quantità presuntiva di rifiuti prodotti dai componenti che occupano gli immobili.

Per calcolare il dovuto occorre moltiplicare la tariffa relativa alla **QF** per i metri quadrati dell'immobile a tale risultato va sommato l'importo della **QV**.

ESEMPIO

abitazione di 100 m² occupata da 3 componenti

Tariffa Quota Fissa per m² € 1,00

Tariffa Quota Variabile per **3 componenti** € 150,00

Calcolo: mq.100 x € 1,00 = € 100,00 + € 150,00 = **€ 250,00***

**all'importo della Tari viene aggiunto il TEFA pari al 4%*

Tariffe per le Utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise in 30 categorie di attività economiche così come identificate dal D.P.R. 158/1999.

Anche per le utenze non domestiche la tariffa sui rifiuti si compone di una Quota Fissa (QF) e di una Quota Variabile (QV).

Per il calcolo di quanto dovuto occorre sommare la **QF** alla **QV** e moltiplicare la somma ottenuta per i metri quadrati dell'immobile occupato.

ESEMPIO

ufficio con una superficie di 45 m²: categoria 11

Tariffa al m ² Quota Fissa:	€ 1,50
tariffa al m ² Quota Variabile:	€ 3,00
Somma tariffa (QF+QV) =	€. 4,50

Calcolo: mq. 45 x € 4,50 = € 202,50*

*all'importo della Tari viene aggiunto il TEFA

CHE COS'E' IL TEFA

E' Il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente cosiddetto "TEFA" che viene aggiunto all'importo della TARI e riversato dal comune alla Città Metropolitana di Bari. La percentuale TEFA è annualmente deliberata dalla Città Metropolitana di Bari. Anche per l'anno 2020, è stata confermata l'aliquota del 4%.

DICHIARAZIONI TARI

Per variazioni, cessazioni o nuove iscrizioni devono essere presentate le relative dichiarazioni presso la sede del Servizio Gestione Entrate Tributarie del Comune di Ruvo di Puglia.

Le variazioni, cessazioni o nuove iscrizioni possono essere anche inviate via mail. Le comunicazioni inviate via mail, **devono essere sempre corredate della fotocopia del documento di identità** in corso di validità del firmatario.

Si ricorda che nelle dichiarazioni il contribuente ha l'obbligo di indicare i dati catastali degli immobili da assoggettare alla tassazione. E' altrettanto importante che il contribuente verifichi che i dati catastali siano riportati nell'Avviso di pagamento. Nell'ipotesi che gli identificativi catastali non siano riportati, in quanto mai dichiarati, questi vanno tempestivamente comunicati all'Ufficio per consentire una corretta e puntuale tassazione.

L'iscrizione anagrafica vale ai fini della tassa rifiuti, pertanto, per la sola abitazione di residenza, non è necessario effettuare alcuna dichiarazione in quanto i dati vengono recepiti d'ufficio.

Gli utilizzi diversi da quello di abitazione di residenza devono sempre essere dichiarati.

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA TARI

L'Avviso di pagamento TARI può essere pagata, entro i termini di scadenza indicati sulla bolletta stessa, presso:

- gli sportelli bancari
- gli uffici postali
- le tabaccherie abilitate alla riscossione
- tramite home Banking

COSA ACCADE SE DIMENTICO DI PAGARE

In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un **SOLLECITO DI VERSAMENTO**, contenente l'importo già

richiesto e non pagato, oltre alle spese di notifica, dando un termine di 60 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare **AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO**, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge n. 147/2013 e l'applicazione degli interessi di mora.

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n.471/1997.

Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. L'irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, seguendo le disposizioni recate dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997.

Gli interessi di mora sono computati nella misura del vigente tasso legale e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

A seguito di notifica di **avviso di accertamento esecutivo**, in caso di temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica, il contribuente, previa istanza motivata e documentata, può richiedere la dilazione del pagamento secondo i criteri fissati con l'art. 38 del vigente Regolamento TARI.

CONGUAGLI COMPENSAZIONI E RIMBORSI

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi e devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione. Di tale variazione in aumento del tributo si tiene conto in sede di conguaglio nell'anno successivo.

Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro 60 giorni dalla intervenuta modifica. Tale termine garantisce al contribuente il ricalcolo del tributo dovuto durante il medesimo anno d'imposta evitando pagamenti superiori al dovuto con conseguente richiesta di successivi rimborsi o conguagli.

Il rimborso riconosciuto dovuto viene effettuato entro 180 giorni dalla richiesta. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

IMPORTI MINIMI

Non si richiede il pagamento della TARI ordinaria e non si procede al rimborso se la somma complessiva è inferiore a **€. 12,00**.

Non si procede a notificare l'avviso di accertamento esecutivo e alla riscossione coattiva se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad **€. 20,00**

NOVITA' ANNO 2021

In questa sezione si riportano le informazioni relative agli atti adottati ed alla modalità di pagamento della TARI nell'anno 2021.

NUOVO REGOLAMENTO TARI

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 23/7/2021 il Comune di Ruvo di Puglia ha approvato il nuovo Regolamento TARI.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO A SEGUITO DELL'INTRODUZIONE DEL D.Lgs 116/2020

L'introduzione del D.Lgs. 116/2020 ha obbligato i Comuni ad intervenire sui propri regolamenti, per recepire la nuova norma e le modalità attuative. Nel nuovo Regolamento adottato dal Comune di Ruvo di Puglia si introduce, in conformità al citato D.Lgs. 116/2020, la possibilità per le Utenze non Domestiche (UND) di fuoriuscire dal servizio pubblico.

Con gli Articoli 23 e 24 vengono normate le modalità e gli adempimenti per esercitare correttamente la facoltà di fuoriuscire dal servizio pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani.

L'opzione di uscita dal Servizio Pubblico, per affidare il servizio a soggetti privati presenti sul mercato, ha efficacia per un periodo non inferiore a cinque anni, ma è comunque consentito alle utenze non domestiche di esprimere la volontà di rientrare nel servizio Pubblico, anche prima della scadenza quinquennale, tramite istanza da presentare al Gestore ed al Comune che ne valuteranno l'ammissibilità.

L'opzione di uscire dal Servizio Pubblico esonera le Utenze non Domestiche dal pagamento della sola quota variabile della tariffa, restando sempre dovuta la quota fissa.

Con l'articolo 21 sono state ben delineate le aree di produzione dei rifiuti speciali, confermando le percentuali di riduzione tariffaria.

Con il successivo articolo 22 è stata introdotta una agevolazione, che si concretizza con una percentuale di riduzione della tassa, da riconoscere alle Utenze non Domestiche che avviano a riciclo i propri rifiuti urbani.

Per la lettura specifica delle singole disposizioni innanzi riportate, si raccomanda la puntuale lettura del nuovo Regolamento TARI.

ACCESSO AI BENEFICI PER UTENTI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO

Con l'articolo 30 del vigente Regolamento, è confermata la disciplina prevista per i contribuenti che versano in una situazione di grave disagio economico i quali sono esonerati dal pagamento della tassa sui rifiuti a condizione che posseggano cumulativamente i seguenti requisiti:

➤ L'importo del reddito complessivo annuo, tassabili e non ai fini IRPEF, percepito nell'anno precedente dal soggetto richiedente e dal suo nucleo familiare, non deve essere superiore ad €. 6.000,00.

➤ Il soggetto richiedente ed il suo nucleo familiare non ha avuto accesso, nell'anno per cui

chiede l'esenzione, ad altre forme di sostegno economico e/o trattamenti assistenziali riconosciuti dalla legge Italiana ed erogati da Enti pubblici.

Coloro i quali rientrano nelle predette condizioni, dovranno annualmente presentare apposita istanza redatta su apposito modello.

L'istanza deve essere obbligatoriamente corredata, pena la nullità, da:

➤ dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 nella quale dovranno essere dichiarati tutti i redditi percepiti - tassabili e non ai fini IRPEF - dal soggetto richiedente e dal suo nucleo familiare, relativi all'anno precedente a quello per cui si chiede l'esenzione e si dovrà altresì attestare che il soggetto richiedente ed il suo nucleo familiare, nell'anno per cui chiede l'esenzione, non ha avuto accesso ad altre forme continuative di sostegno economico e/o trattamenti assistenziali riconosciuti dalla legge Italiana ed erogati da Enti pubblici, fatta eccezione per i contributi straordinari erogati *una tantum*.

Il modello di richiesta di agevolazione per disagio economico può essere ritirato presso la sede del Servizio Gestione Entrate Tributarie del Comune di Ruvo di Puglia.

L'istanza con la documentazione allegata, deve essere presentata presso l'Ufficio Protocollo del Comune ed indirizzata al Servizio Gestione Entrate Tributarie.

Il termine di presentazione dell'istanza è fissata al 30 giugno di ciascun anno d'imposizione con effetto a decorrere dal 1° gennaio.

[\(per consultare il nuovo Regolamento clicca qui\)](#)

TARIFE 2021 - SCADENZE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 23/7/2021 il Comune di Ruvo di Puglia ha approvato le tariffe TARI 2021 stabilendo che la tassa viene riscossa in quattro rate secondo le seguenti scadenze:

- 1^ rata **30 OTTOBRE 2021**
- 2^ rata **30 DICEMBRE 2021**
- 3^ rata **28 FEBBRAIO 2022**
- 4^ rata **30 APRILE 2022.**

AGEVOLAZIONI TARI 2021 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DALLE CHIUSURE OBBLIGATORIE O DA RESTRIZIONI NELL'ESERCIZIO DELLE RISPETTIVE ATTIVITA PER IL PROTRARSI DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

L'Amministrazione per l'anno 2021 ha adottato misure di tutela straordinarie volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità economica venutasi a creare per il protrarsi dell'emergenza sanitaria.

Dette misure consistono in una riduzione della Tassa Rifiuti 2021 in misura pari al 35%, sia della quota fissa che della variabile, destinata a determinate UtENZE Non Domestiche che durante l'anno 2021 sono state interessate da chiusure obbligatorie o da restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività. Il diritto all'agevolazione è riconosciuto d'Ufficio.

AGEVOLAZIONI TARI 2021 PER LE UTENZE DOMESTICHE

Per l'anno 2021 anche alle Utenze Domestiche, colpite dalle conseguenze dell'emergenza epidemiologica e che versano in uno stato di bisogno, l'Amministrazione ha stabilito di concedere un contributo economico a sostegno del pagamento della TARI 2021. I criteri e le modalità per l'erogazione del contributo saranno successivamente identificati e comunicati ai contribuenti interessati.

[\(per consultare la delibera clicca qui\)](#)

GLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI

Gli avvisi di pagamento TARI per l'anno 2021 sono adeguati alle direttive emanate da ARERA in materia di "Trasparenza" e contengono tutte le informazioni necessarie per effettuare il corretto versamento (*modalità e scadenze*) e tutti gli elementi utilizzati per il calcolo del dovuto (*superficie, categoria, componenti, tariffa applicata, riduzioni, ecc.*) Saranno recapitati agli utenti a mezzo posta ordinaria.

All'atto del ricevimento dell'avviso di pagamento è necessario verificare l'esattezza di tutti i dati riportati sia riferiti al contribuente (*nome, cognome, codice fiscale, indirizzo*), sia riferiti alle utenze tassate (*m², identificativi catastali, numero dei componenti, eventuali riduzioni tariffarie spettanti ecc.*) e segnalare all'ufficio eventuali errori. Se le modifiche impattano sul calcolo della tassa dovuta l'Ufficio potrà ricalcolare tempestivamente l'avviso di pagamento.

DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 2020

EMANATE DALL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE - ARERA

Deliberazione n. 444 del 31/10/2019 ARERA che definisce le disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo di regolazione dal 1 luglio 2020 - 31 dicembre 2023. Nell'ambito di intervento sono ricompresi gli elementi informativi minimi da rendere disponibili attraverso siti internet e gli elementi informativi minimi da includere nei documenti di riscossione (avviso di pagamento).

Deliberazione n. 443 del 31/10/2019 ARERA e.s.i.m. che definisce i criteri di riconoscimento dei costi del Servizio di Gestione dei Rifiuti adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).

Tutti gli atti emanati da ARERA sono consultabili sul sito www.arera.it